

**VERBALE n. 75**

L'anno 2022, il giorno 17 del mese di Dicembre, alle ore 18.30, presso Casa Elrene, in via Daunia n.41 San Severo, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei Soci dell'Associazione per lo Studio e la Prevenzione delle Nefropatie-Alto Tavoliere ASPNAT Onlus per discutere e deliberare il seguente O.d.G.:

- 1) Modifiche statutarie per l'adeguamento dello Statuto associativo in ottemperanza alla normativa D.lgs. 117/2017 - "Codice degli Enti del Terzo Settore".

Assume la presidenza dell'Assemblea il dott. Corradino Niro, verbalizza la Sig.a Maria Rosaria Rossetti.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, con le modalità previste dallo statuto, contenente l'O.d.G., l'ora e il luogo e che sono presenti in proprio e per delega n. 44 Soci su n.86 iscritti nel libro dei Soci, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita per la sua validità, nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto, per discutere e deliberare sull'O.d.G.

Passando alla trattazione dell'O.d.G, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei Soci per esaminare ed approvare le modifiche da apportare allo Statuto in virtù di quanto disposto dal D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore), per procedere, nei termini previsti dalle norme in vigore, alla richiesta di iscrizione dell'Associazione al RUNTS nella sezione "Associazione di Promozione Sociale". A tal fine il Presidente precisa che la qualifica di APS - inserita nella denominazione sociale - tra le categorie previste dalla normativa del Terzo Settore è quella che più rispecchia il tipo di attività finora svolto dalla nostra Associazione.

La bozza che viene presentata è frutto di un intenso lavoro condotto, su una prima stesura predisposta dalla Sig.a Rossetti, dallo stesso Presidente e dal dott. Piccaluga che hanno aggiornato il documento in base all'evoluzione della normativa e ai

ASPNAT
O.N.L.U.S.

chiarimenti del Ministero del Lavoro. La bozza disposta su due colonne per la comparazione degli articoli interessati alla modifica, è stata inviata via mail a tutti i Soci e viene distribuita in cartaceo ai presenti. Il Presidente procede alla lettura dello Statuto, al termine della quale l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica.

Il dott. Piccaluga richiama l'attenzione sull'ultimo articolo che prevede una norma transitoria per l'applicazione del nuovo Statuto, in quanto l'Italia è in attesa dell'approvazione del nuovo regime fiscale da parte della Commissione Europea.

L'Assemblea, dopo ampia e approfondita discussione, con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto modificato che viene allegato al presente atto formandone parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, non soggetta all'imposta di registro ai sensi dell'art.82, comma 3, del D.lgs 117/2017.

Il Presidente e il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20.15, previa stesura, lettura e approvazione del presente Verbale.

IL SEGRETARIO

Maria Rosaria Rossetti

IL PRESIDENTE

Corradino Niro



Registrato a San Severo il 13 GEN 2023
al n. 35 serie 3
imposta € Esente
tributi speciali € _____

L'addetto allo sportello F/O (*)
Addetto: STAFFIERI
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Michele GAMMAROTA

ASPNAT
O.N.L.U.S.**STATUTO****"Associazione per lo Studio e la Prevenzione delle Nefropatie nell'Alto Tavoliere - APS"****Art. 1 - Denominazione - sede - durata**

- 1. È costituita, nel numero minimo dei Soci previsto dalla legge, con sede in San Severo, quale Ente del Terzo Settore, l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Associazione per lo Studio e la Prevenzione delle Nefropatie nell'Alto Tavoliere APS" enunciabile anche come ASPNAT APS, più avanti chiamata per brevità Associazione, in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017.
- 2. L'utilizzo dell'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) inserito nella denominazione sociale, nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico è subordinato all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS).
- 3. Essa è aperta a quanti accettano di dedicarsi attivamente al conseguimento dei fini istituzionali più innanzi specificati; è apartitica e aconfessionale.
- 4. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo, così come le aperture di altre sedi operative nel territorio nazionale. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.
- 5. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 - Fine non lucrativo

- 1. L'Associazione non ha alcun fine di lucro. Essa persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 3 - Scopo ed attività

- 1. L'Associazione opera nel settore della promozione sociale svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5 lett. h D.Lgs 117/2017);
- attività culturali di interesse sociale (art. 5 lett. i D.Lgs. 117/2017);
- erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno delle attività di interesse generale (art. 5 lett. u D.Lgs. 117/2017).

In particolare, in favore delle persone svantaggiate in ragione delle loro condizioni di salute, intende:

- a) elaborare e partecipare a progetti di ricerca scientifica finalizzati alla riduzione delle malattie renali croniche e della loro progressione, la cui alta incidenza e prevalenza, rilevabile, soprattutto all'interno della popolazione anziana, ne aggrava la **disabilità**, a sua volta favorita dalla **senescenza** e dalla alta multimorbidità ad essa associata.
- b) promuovere programmi di educazione alla salute, intesa quale migliore risultato di corretti stili di vita, improntati anche al **rispetto dell'ambiente** e alla valorizzazione delle reti sociali;
- c) stimolare l'interesse della comunità scientifica e dei rappresentanti politici sulle problematiche epidemiologiche, cliniche, sociali e **ambientali** associate alla malattia renale cronica;
- d) offrire a tutti gli interessati supporto informativo sulla rete assistenziale nefrologica locale, nazionale e internazionale e sulle problematiche sociali associate alla malattia renale cronica nonché attuare iniziative per garantire equità ed uguaglianza per l'accesso alle cure;
- e) favorire una visione sistemica della salute, facendo riferimento ai cosiddetti "Determinanti della salute".



ASPNAT
O.N.L.U.S.

-2. Tali scopi potranno essere perseguiti attraverso qualsiasi attività finalizzata alla promozione e allo sviluppo della conoscenza nel campo medico-scientifico e, in particolare, nel settore delle patologie renali, con la partecipazione ed il contributo di tutti coloro che direttamente e indirettamente lavorano in tale settore, nonché di tutti coloro che sono i fruitori diretti ed indiretti dei rispettivi servizi sanitari, sociologici e sociali.

-3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- a) Organizzare, realizzare, collaborare a sperimentazioni scientifiche e progetti di ricerca, anche con Università, centri di ricerca e altri Enti istituzionali, nell'ambito delle malattie nefrologiche e della promozione di corretti stili di vita;
- b) Elaborare proposte di programmazione sanitaria e/o socio-sanitaria inerenti la prevenzione e il trattamento delle nefropatie e dell'insufficienza renale cronica, tenendo conto delle evidenze scientifiche e dei risultati derivanti dai progetti di ricerca di cui al punto a);
- c) Organizzare raccolta dati, previa richiesta del consenso ai sensi della normativa vigente;
- d) Supportare l'organizzazione di campagne di sensibilizzazione, di servizi informativi per la prevenzione delle malattie renali e per la fruizione dei servizi nefrologici, di servizi sociologici e psicologici per alleviare i disagi dei pazienti;
- e) Organizzare convegni, meeting ed incontri volti a promuovere la diffusione dei risultati della ricerca scientifica, della cultura sanitaria e/o medico scientifica, anche con l'aiuto e le sponsorizzazioni di benefattori;
- f) Organizzare e gestire, anche con l'aiuto in denaro ed in natura di benefattori, periodici informativi, anche in formato digitale, in ambito scientifico per la diffusione dell'informazione finalizzata alla migliore fruizione della conoscenza nel campo delle malattie renali nonché dei servizi medico-sanitari nefrologici e della cultura della prevenzione; curare la pubblicazione e l'aggiornamento sul proprio sito web ed eventualmente su altri strumenti di comunicazione associativa della propria attività scientifica;
- g) Organizzare attività volte a contribuire alla formazione, perfezionamento e aggiornamento di medici, infermieri e di tutto il personale sanitario, con particolare attenzione al miglioramento dei rapporti relazionali con i malati;
- h) Elaborare e partecipare a studi epidemiologici e clinici;
- i) Istituire borse di studio per l'aggiornamento del personale sanitario.

-4. Per lo svolgimento delle già menzionate attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti ad enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà, inoltre, aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

-5. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse da quelle d'interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata, con apposita delibera dal Consiglio Direttivo, che riferirà all'Assemblea in merito ai risultati raggiunti in occasione della predisposizione del bilancio consuntivo annuale. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 D.Lgs. n. 117/2017, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

MR

Jonathan Vito



ASPNAT
O.N.L.U.S.

Art. 4 - Entrate e patrimonio

-1. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti che verranno annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) contributi volontari di associati o terzi privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) proventi da attività di interesse generale ed entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali (nei limiti stabiliti dalla normativa);
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione e ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore (CTS) e di altre norme competenti in materia.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

-2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili e immobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

-3. Tutto il patrimonio, ad eccezione dei beni vincolati ad una particolare destinazione dal donatore o testatore, è disponibile per le spese di funzionamento, mantenimento e investimento dell'Associazione.

4. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

5. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 5 - Associati e Sostenitori

-1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

- 2. Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di Promozione Sociale che, condividendone gli scopi, ne fanno domanda ed accettano di rispettare le norme contenute nel presente statuto e s'impegnano a prestare la propria attività in modo spontaneo e gratuito per la loro realizzazione. Possono assumere la qualità di Socio, a mezzo dei loro legali rappresentanti, anche altri Enti del Terzo settore, Circoli ed Associazioni senza scopo di lucro che abbiano finalità attinenti allo scopo associativo, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti. Ognuno di questi partecipa con una sola quota sociale ed ha gli stessi diritti e doveri del Socio persona fisica.

ASPNAT
O.N.L.U.S.

- 3. Sono ammessi alla qualità di Soci tutti coloro che abbiano versato la quota associativa. La domanda di ammissione a Socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio delibererà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 giorni dalla data della deliberazione. L'adesione del Socio è annotata nel Libro Soci. Il mantenimento della qualifica di Socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.
- 4. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni dalla data della deliberazione. In questo caso l'aspirante Socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.
- 5. I Soci hanno l'obbligo di: astenersi da ogni atto che possa ledere gli interessi morali e materiali del sodalizio e/o ostacolarne l'azione; impegnarsi ad operare per contribuire comunque al prestigio ed allo sviluppo del sodalizio stesso.
- 6. I Soci si distinguono in:
- a) Soci ordinari: tutti coloro che, condividendo lo scopo dell'Associazione, intendano partecipare alla sua attività;
 - b) Soci onorari: coloro che hanno acquisito particolari benemeritenze sociali e scientifiche per la promozione della cultura nefrologica e la tutela del paziente nefropatico.
- 7. L'adesione alla Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso, con preavviso scritto di almeno 8 giorni.
- 8. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.
- 9. I soci non possono intrattenere con l'Associazione rapporti contrattuali dai quali derivi loro un beneficio economico. Sono ammessi, in deroga ai predetti principi, i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate.
- 10. I diritti dei Soci:
- a) I Soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.
 - b) I Soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.
 - c) I Soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione e i loro eredi non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa e non possono ripetere i contributi versati.
- 11. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori (non soci) tutte le persone che, condividendo gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Art. 6 - Perdita della qualità di Socio

- 1. La qualità di Socio si perde:

- a) per morosità nel pagamento della quota associativa protratta per almeno 6 mesi e decorsi 30 giorni dal ricevimento di invito scritto a provvedere al pagamento da parte del Consiglio Direttivo;
- b) dietro presentazione di dimissioni scritte; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo del pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- c) per esclusione: perdono la qualità di Socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di

MAR

F. Magliaro



ASPNAT
O.N.L.U.S.

indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata;

d) per decesso.

La perdita della qualità di Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.

-2. Avverso il provvedimento di esclusione di cui alla lettera c), che deve essere motivato e comunicato all'interessato entro 30 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso, nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, al Collegio dei Probiviri, che dovrà deliberare entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento del ricorso medesimo.

Fino alla data della deliberazione del Collegio dei Probiviri, l'associato interessato dal provvedimento si intende sospeso.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

-1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea dei Soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Comitato Tecnico-Scientifico;
- d) Organo di Controllo, laddove eletto;
- e) Organo di Revisione, laddove eletto;
- f) Collegio dei Probiviri.

-2. Tutte le cariche sono elettive e rinnovabili.

-3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 8 – Assemblea dei Soci

-1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci regolarmente iscritti nel libro dei Soci.

-2. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente o in mancanza dal Vice-Presidente, che la convoca a seguito di delibera del Consiglio Direttivo.

-3. L'Assemblea è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto a mezzo di idoneo avviso di convocazione: raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, o mediante PEC o mediante tutti i mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

-4. Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione.

-5. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e la sede della riunione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito sia in prima che in seconda convocazione. Per dare massima visibilità viene pubblicato anche sul sito www.aspnat.it

All'Assemblea sono convocati tutti i Soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo del Collegio dei Probiviri.

Art. 9- Assemblea ordinaria e straordinaria

-1. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno due volte l'anno:

- entro il 30 aprile, salvo altro termine di legge, per l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale, quest'ultimo nei casi previsti dalla legge, e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali;
- entro il 30 novembre per l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo. \



ASPNAT
O.N.L.U.S.

Essa delibera:

- sul bilancio consuntivo e preventivo e sul bilancio sociale, quest'ultimo nei casi previsti dalla legge;
- sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
- sulla nomina e sulla revoca dei componenti il Consiglio Direttivo, determinandone previamente il numero dei membri;
- sulla nomina e revoca dei componenti del Collegio dei Provieri,
- sulla nomina e revoca dei componenti dell'Organo di Controllo, determinandone previamente il numero degli stessi;
- sulla nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti nei casi in cui questa funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo.

L'Assemblea ordinaria, inoltre, delibera:

- su eventuali regolamenti predisposti per il funzionamento dell'Associazione e dei lavori assembleari;
- sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio Direttivo nei casi di perdita della qualità di Socio per morte, per morosità nel pagamento della quota associativa e per recesso a seguito di dimissioni scritte;
- sul ricorso dell'aspirante associato contro il provvedimento di rigetto della domanda di ammissione a socio deliberato dal Consiglio Direttivo;
- e su tutto quant'altro ad essa demandata per legge o per statuto.

-2. L'Assemblea straordinaria è convocata con la medesima forma dell'Assemblea ordinaria, per la modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto, per lo scioglimento, per la trasformazione, per la fusione o per la scissione dell'Associazione ed ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. Essa, inoltre, delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto alla sua competenza.

-3. L'Assemblea tanto in via ordinaria quanto in via straordinaria può, inoltre, essere convocata:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci;
- c) su richiesta, scritta e motivata, dell'Organo di controllo.

Art. 10 – Voto in Assemblea

- 1. Hanno diritto ad intervenire alle assemblee tutti gli associati regolarmente iscritti.
- 2. A ciascun Socio spetta un solo voto. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa annuale.
- 3. Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati mediante delega scritta.
- 4. Le deleghe non possono superare il numero di una per ogni associato; pertanto, il delegato non può esprimere più di un voto oltre il proprio.
- 5. L'Assemblea può riunirsi in più luoghi collegati in audio o videoconferenza a condizione che:
 - sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire.



ASPNAT
O.N.L.U.S.

-6. È possibile, altresì, far ricorso al voto per corrispondenza o telematico, purché sia consentito verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

-7. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Art. 11 - Delibere delle Assemblee

-1. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria deliberano validamente in prima convocazione con l'intervento della maggioranza dei soci ed a maggioranza dei voti.

-2. In seconda convocazione le Assemblee delibereranno a maggioranza dei voti qualunque sia il numero dei presenti.

-3. Nelle deliberazioni di approvazione di bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto al voto.

Art. 12 - Modifiche dello statuto

-1. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea, in prima convocazione, delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

-2. Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 13 - Presidenza delle Assemblee

- 1. L'Assemblea è di norma presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in mancanza, dal Vice-Presidente.

- 2. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario di Assemblea e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

- 3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

- 4. Delle riunioni di Assemblea si redige il processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario di Assemblea ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 14 - Consiglio Direttivo

-1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque a un massimo di 7 membri, liberamente eletti dall'Assemblea degli associati; i membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

-2. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

-3. Non può essere eletto Consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

- 4. I Consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

ASPNAT
O.N.L.U.S.

- 5. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi consiglieri scadono insieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina.
- Il Consiglio decade integralmente se viene meno la maggioranza dei suoi componenti, nel qual caso è necessaria la sua totale rielezione da parte dell'Assemblea.
- 6. Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Il segretario può ricoprire anche la carica di tesoriere e viceversa.
- 7. Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno 3 volte all'anno di cui la prima entro il 31 marzo per l'approvazione del progetto di bilancio consuntivo e del bilancio sociale, quest'ultimo nei casi previsti dalla legge, e successivamente entro il 31 ottobre per l'approvazione del progetto di bilancio preventivo per l'anno successivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.
- 8. Il Consiglio Direttivo si riunisce, altresì, ogniquale volta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta, indicandone l'ordine del giorno, almeno un terzo dei propri componenti. Decorsi inutilmente 10 giorni dalla richiesta, la convocazione è fatta a cura dell'Organo di controllo.
- 9. La convocazione è fatta dal Presidente con preavviso di almeno 5 giorni mediante raccomandata a. r. ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, o con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.
- 10. In caso di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche con solo 24 ore di preavviso.
- 11. In tutti i casi, l'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora e il luogo della convocazione e l'indicazione dell'ODG.
- 12. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 15 - Adunanze del Consiglio Direttivo

- 1. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e, comunque, si riunisce ogni anno per deliberare in ordine al consuntivo e al preventivo e all'ammontare della quota associativa.
- 2. Il Consiglio Direttivo è di norma presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice-Presidente
- 3. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di controllo e del Comitato Tecnico Scientifico.
- 4. Delle riunioni si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario, trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- 5. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche in audio o videoconferenza a condizione che:
- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 16 - Poteri del Consiglio Direttivo

- 1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria



ASPNAT
O.N.L.U.S.

dell'Associazione ad eccezione di quelli che la legge o il presente statuto riservano inderogabilmente all'Assemblea dei Soci. Esso svolge ogni ulteriore compito affidatogli dal presente statuto;

- 2. Esso propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- 3. Predisporre il bilancio di previsione, quello consuntivo e il bilancio sociale, quest'ultimo nei casi previsti dalla legge, da sottoporre all'esame ed approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- 4. Predisporre i programmi annuali di attività da svolgere e da sottoporre all'esame ed approvazione dell'Assemblea;
- 5. Cura l'esecuzione dei deliberati della stessa Assemblea;
- 6. Amministra il patrimonio sociale;
- 7. Gestisce l'Associazione e decide di tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'Assemblea;
- 8. Affida incarichi o istituisce commissioni per lo svolgimento di determinate attività sociali. Inoltre, potrà conferire deleghe specifiche ai propri componenti, nonché conferire procure per singoli atti e contratti;
- 9. Compie ogni atto di amministrazione per il perseguimento delle finalità associative, che non sia per legge o per statuto di competenza dell'Assemblea o di altro Organo.
- 10. Riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci; delibera in ordine alla perdita dello status di socio;
- 11. Stabilisce la quota associativa annuale;
- 12. Ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente.
- 13. Individua le attività diverse da quelle di interesse generale esperibili dall'Associazione.

Art. 17 - Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentanza

- 1. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione.
- 2. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e le assemblee formulando gli ordini del giorno, cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo, coadiuvato dal Segretario e dal Vice-Presidente.
- 3. Il Presidente in caso di urgenza può prendere i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio, salvo sottoporli alla ratifica di quest'organo alla prima riunione. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
- 4. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio. È autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze. È autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.
- 5. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere

- 1. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente, assumendone appieno i poteri nel caso di impedimento od assenza per non più di sei mesi di questi.
- 2. Il Segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente nell'attuazione delle deliberazioni di quest'organo, sovrintende e attua i servizi amministrativi dell'Associazione.
- 3. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

UPR

Longhin

ASPNAT
O.N.L.U.S.

-4. Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione e ne tiene la contabilità, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo. Inoltre, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili e fiscali, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo, il bilancio sociale, quest'ultimo nei casi previsti dalla legge, e il bilancio di previsione.

-5. Al Tesoriere può essere conferito il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio Direttivo per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio stesso.

Art. 19 - Comitato Tecnico - Scientifico

- 1. Il Comitato Tecnico-Scientifico è organo consultivo e propositivo dell'Associazione ed è composto da tre membri, di cui due esperti in nefrologia e uno appartenente alle professioni sanitarie direttamente connesse alle attività assistenziali a favore del paziente nefropatico. Esso nomina tra i suoi componenti un Coordinatore.

-2. I componenti, anche non associati, **nominati** dal Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

-3. Il Comitato Tecnico-Scientifico svolge, su richiesta del Consiglio Direttivo, una funzione tecnico-consulativa in merito ai programmi di attività culturali e scientifiche dell'Associazione (campagne di educazione sanitaria, organizzazione di convegni, partecipazione a progetti di ricerca, istituzione di borse di studio ed altre iniziative coerenti con le finalità dell'Associazione) e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio Direttivo ne richieda espressamente il parere.

Art. 20 - Organo di controllo

-1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 di detto decreto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

-2. I componenti dell'Organo di Controllo vengono eletti dall'Assemblea anche tra i non associati. Ad essi si applicano le disposizioni di cui all'art. 2399 c.c.

-3. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi nomineranno, nel proprio seno, in occasione del loro insediamento dopo l'elezione, il presidente scelto tra coloro che posseggono i requisiti richiesti dall'art. 2397, comma 2, del codice civile.

-4. L'Organo di Controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1,



ASPNAT
O.N.L.U.S.

dei D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 21 – Organo di revisione legale dei conti

- 1. Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
- 2. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

Art. 22 – Collegio dei Probiviri

- 1. L'Assemblea elegge il Collegio dei Probiviri composto da tre soci.
- 2. I componenti del Collegio durano in carica tre anni a decorrere dalla loro nomina e sono rieleggibili. Essi nomineranno nel proprio seno il Presidente, in occasione del loro insediamento dopo le elezioni.
- 3. Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie tra i singoli soci e tra soci e Associazione. Inoltre, decide sui ricorsi presentati dagli associati esclusi come previsto dall'art. 6 comma 2 del presente statuto. Esso delibera con scrutinio palese previa audizione in contraddittorio tra le parti. Le deliberazioni del Collegio sono scritte e motivate.

Art. 23 – Gratuità degli Organi e delle cariche sociali

- 1. Ai componenti degli Organi sociali, nonché ai componenti del Comitato Tecnico Scientifico, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Il predetto principio può non applicarsi ai componenti dell'Organo di controllo in possesso dei requisiti di professionalità di cui al Codice Civile.

Art. 24 – Esercizio sociale e bilanci

- 1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio consuntivo e il bilancio sociale, quest'ultimo nei casi previsti dalla legge, che dovranno essere presentati all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile dell'esercizio successivo.
- 2. I bilanci, compreso quello di previsione, redatti e predisposti dal Consiglio Direttivo, dovranno essere messi a disposizione degli associati almeno 10 giorni prima dell'Assemblea che provvede alla loro approvazione.
- 3. Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
- 4. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori al limite stabilito dalla legge (attualmente euro 220.000,00), il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 25 – Libri sociali

- 1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - b) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

ASPNAT
O.N.L.U.S.

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali, tenuti dall'Organo a cui si riferiscono.

-2. Gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di esaminare tutti i libri sociali, comprese le scritture contabili obbligatorie, tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata al Presidente dell'Associazione.

Art. 26 – Pubblicità e trasparenza

-1. Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo, nonché il registro dei volontari.

-2. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso un professionista di cui l'Associazione si avvale.

-3. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

-4. Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori al limite previsto dalla legge (attualmente 100 mila euro annui) l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Art. 27 – Assicurazione dell'Associazione

-1. L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuali ed extracontrattuali.

-2. Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 28 – Scioglimento

-1. Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 12, comma 2, dello statuto. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai Soci.

L'Associazione, pertanto, è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

-2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra professionisti.

Art. 29 - Clausola compromissoria

- 1. Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei Proviviri.

- 2. Essi giudicheranno ex bono ed ex aequo senza formalità di procedura.

Art. 30 – Disposizioni finali e transitorie

ASPNAT
O.N.L.U.S.

- 1. Per tutto quanto qui non previsto e disciplinato si applicano le disposizioni di legge e di regolamento nella materia degli enti del terzo settore e, in particolare del D.Lgs 31 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni.
- 2. Le disposizioni contenute nel presente statuto acquistano efficacia alla decorrenza del termine di cui all'art. 104, comma 2, del D. Lgs 117/2017 ossia all'avveramento della condizione che sia intervenuta l'autorizzazione da parte della Commissione Europea del nuovo regime fiscale. Fino a detto termine continueranno ad applicarsi le disposizioni dello statuto attualmente in vigore, conservando la qualifica di ONLUS-
- 3. Finché l'Associazione risulta iscritta all'anagrafe delle ONLUS deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:
- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
 - distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
- L'Associazione ha inoltre l'obbligo di:
- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
 - devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

IL SEGRETARIO

Maria Rosaria Rossetti



IL PRESIDENTE

Corradino Niro